

13 DICEMBRE 2021

L'ALBERO MONUMENTALE COME PATRIMONIO: ASPETTI NORMATIVI, GIURIDICI E CULTURALI

**Profili di responsabilità
nella custodia e gestione di
un albero monumentale
anche privato:
questioni legali**



RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

Risarcimento per fatto illecito

custodia

Art. 2043 c.c.

- *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

Il PRECETTO impone a tutti un obbligo generico e NEGATIVO, un comportamento di **NON FARE**, cioè di astenersi da atti che possano recare danno a terzi

Danno cagionato da cose in

Art. 2051 c.c.

- *Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

La RESPONSABILITA' deriva dal potere di fatto che viene esercitato sulla cosa (l'albero), che pone sul custode un dovere specifico (di contenuto POSITIVO). Un **FARE** vero e proprio, consistente non solo nel vigilare e mantenere il controllo del bene, ma anche nell'adottare misure idonee ad impedire che esso arrechi danno a terzi

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

1. **Responsabilità** di natura oggettiva in capo al custode della cosa.
2. **Danno** patrimoniale e non patrimoniale (diritto costituzionalmente protetto)
3. **Caso fortuito**
4. **Solidarietà**
5. **Concorso di colpa** del danneggiato

ONERE DELLA PROVA

Danneggiato
Nesso causale tra cosa
in custodia e danno

Danno (*an, quantum*)



Custode
Si libera da responsabilità
esclusivamente provando
il caso fortuito
oppure
può mitigare la propria
responsabilità provando il
**concorso di colpa del
danneggiato**

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

CUSTODIA

Dovere di controllo
e
custodia sulla cosa

Trib. Milano, sez. X, 06.02.2021

«(...) Come chiaramente spiegato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. 15096/2013 e Cass. civ. 24530/2009), ..., la **nozione di custodia** si esprime in un criterio oggettivo di responsabilità in base al quale quest'ultima si imputa **indipendentemente dalla individuazione di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento**, in quanto ciò che rileva non è il comportamento del custode, del tutto estraneo alla fattispecie normativa, ma il mero "fatto della cosa" (e non appunto il "fatto dell'uomo", diversamente riconducibile al disposto di cui all'art. 2043 c.c.).

La relazione che deve dunque intercorrere tra il custode e la res deve essere una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, essendo appunto necessario che in capo a colui che è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dalla cosa vi sia anche quel potere fisico di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi. Il termine "custode" non presuppone allora, né implica, uno specifico obbligo di custodire la cosa analogo a quello previsto per il depositario nel contratto di deposito, bensì presuppone uno stato di fatto (la disponibilità anche solo materiale della stessa) che comporti il potere-dovere di intervento su di essa e che può competere, oltre che al proprietario, anche al possessore o detentore.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve pertanto ritenersi che la funzione della norma, di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, **porta ad escludere che custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale** (cfr. in tal senso Cass. civ. 1878/2006 e Cass. civ. 15096/2013) **potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della res ed abbia, dunque, il "governo della cosa"**.

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

CASO FORTUITO

Cass. civ., 34790/2021

« ... il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., 9/3/2020, n. 6651; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr., da ultimo, Cass., 10/6/2020, n. 11096. Cfr. altresì, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466). (...)»

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

CASO FORTUITO

Cass. civ., 13392/2018

Risarcimento del danno **per morte di giardiniere professionista, incaricato dalla società proprietaria** del parco di abbattere un albero, precipitato da altro albero -su cui era salito per eseguire l'incarico- improvvisamente sradicatosi a causa di una **patologia dell'apparato radicale non rilevabile se non tramite approfondite indagini.**

« ... l'accadimento (morte) fu causato sì dalla cosa in custodia, ma con processo eziologico interrotto da **due fattori entrambi integranti il caso fortuito: l'agente patogeno e la condotta anomala della vittima.**»

La Corte *[di appello]* ha affermato che "appare arduo stabilire se i fattori esterni imprevedibili che compromisero l'apparato radicale della pianta caduta ed il comportamento imprudente della stessa vittima abbiano avuto una rilevanza concausale nella produzione del sinistro e, in tal caso, quale sia stata la misura dell'apporto causale di ciascun fattore o se, anche isolatamente considerati, ciascuno di essi sarebbe stato adeguato a determinare il verificarsi dell'evento dannoso" «**Ambedue i fattori sono inquadrabili nella nozione di "caso fortuito", idoneo a interrompere il nesso causale fra la cosa in custodia e il danno, e a escludere, pertanto, la responsabilità civile del custode**». Ciascuno dei due fattori in considerazione era stato autonomamente idoneo a interrompere il nesso. (...) ... il fattore patogeno ... non "sarebbe stato accertabile se non con rilievi particolarmente approfonditi» Sicchè "anche il miglior esperto a livello mondiale in tema di perizie fitostatiche non avrebbe potuto accertare la presenza delle problematiche rilevate successivamente allo schianto». (...) Il fatto che, per come in concreto sviluppato, quell'agente patogeno, nel descritto senso, non avrebbe potuto essere rilevato da alcuna appropriata indagine, non quale esigibile in concreto da quel custode, ma quale praticabile secondo l'usuale miglior scienza ed esperienza botaniche, sta a significare che la regolarità causale riferibile alla cosa, quale fonte giustificatrice dell'allocatione di rischio implicata dall'art. 2051 c.c., è stata oggettivamente alterata e in funzione degli elementi accertati in fatto, intervenne un fortuito interrottivo del nesso causale.»

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Corte Costituzionale, 156/1999 (risarcimento da caduta di motoveicolo causata dalla presenza, non segnalata, ma astrattamente percepibile in anticipo, di terriccio e pietrisco su strada comunale)

La Pubblica Amministrazione non è responsabile ex art. 2051 c.c., allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Art. 2051 c.c.

Danno cagionato da cose in custodia

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cass. civ. , 526/1987 (risarcimento da caduta su cappella gentilizia cimiteriale di albero già in condizioni statiche precarie)

.... quando l'estensione del bene demaniale renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi; mentre la presunzione di responsabilità, nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste in relazione ai beni demaniali che per la limitata loro estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza (sent. 27 marzo 1972 n. 976, 13 febbraio 1978 n. 671, 7 febbraio 1982 n. 58). Nella specie, in cui si tratta di cimitero comunale con la sua dotazione arborea, **il Comune di (...) avrebbe dovuto dimostrare**, essendo a suo carico l'onere probatorio, **che il cimitero aveva un'estensione tale da rendere praticamente impossibile il controllo dello stato degli alberi ivi esistenti sì da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi e per i loro beni**; prova che non è stata offerta. A parte che, **qualunque sia l'estensione dei cimiteri comunali, l'esercizio, da parte dell'ente pubblico territoriale, del controllo dello stato degli alberi non può dirsi impossibile, dipendendo dall'organizzazione della relativa attività predisposta dall'ente pubblico... (...)**»



***Grazie per
l'attenzione***